

L' ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 1. Settembre 1849.

№ 42-43.

Legislazione sulla pesca.

Per fare cosa grata a persona costituita in carica, e che riveriamo moltissimo per la mitezza dell'animo, per la giustizia dei pensieri, diamo alcuni cenni sulla legislazione in materia di pesca nell'Istria, che era in antico e che non riteniamo abolita dalle nuove leggi. E prima diremo del diritto, poi del buon governo della pesca.

Le piscine, o come anche dissero le peschiere, in seni di mare chiusi, in seni non accessibili a navigazione anche minima, circondati da predi per modo che si ritengono appendici dei predi, sono di dominio privato; come il dominio così l'esercizio della pesca è a libera disposizione del proprietario, e per questi non hanno applicazione i pubblici riguardi di buon governo nell'ordinario movimento delle cose.

La pesca alle spiagge del mare, e sui fiumi navigabili era diritto di regalia come lo dicevano, cioè di diritto pubblico, emanazione del sommo potere. L'esercizio di questo diritto sebbene emanazione del potere regio, non era direttamente del principe, ma il principe lo lasciava unito naturalmente ai domini, cioè a quelle persone fisiche o morali le quali avevano l'esercizio dei poteri di governo (come oggi diremmo di prima istanza); quindi dei comuni, e delle baronie, per modo che la spiaggia di mare consideravasi come appendice del territorio, e come dicevano dominio della terra, dissero anche dominio proprietà delle acque (*).

Dalle tracce che si hanno sull'antica condizione dei comuni istriani, si vede che il dominio delle acque di un comune s'estendeva non solo sulle spiagge dell'agro proprio, o colonico di un comune, ma anche sulle spiagge degli agri *soggetti* ed *attributi* (usiamo queste nomenclature corrispondenti alle varie specie di comuni delle quali ebbimo spesso occasione di fare parola in questo giornale); e così vedendo che fosse avvenuto, ne viene certezza che le acque fossero regalia, dacchè ve-

(*) Il Placito di Carlo Magno dell'804 registra le lagnanze dei comuni per la pesca nei mari. I comuni vi dicono — *Maria vero publica (erant) ubi omnis populus comuniter piscabant, modo ausi non sumus piscari, quia cum fustibus non cedunt, et retia nostra concidunt. Imperator Fridericus.*

Regaliae... (sunt)... piscationum redditus (Feudorum Lib. II. T. 56).

nivano date in dominio a corpo, diverso dall'agro lungo il quale stavano le acque, intendiamo degli agri che formavano comuni soggetti. Ed anche allorché da Carlo Magno furono tolti ai comuni dominanti gli agri dei comuni soggetti, o quando posteriormente i comuni soggetti si affrancarono, vediamo il comune, che già era dominante, conservare il dominio delle acque dei comuni affrancati, o tolti; conservazione di dominio che è monumento di antichità, guida per giungere a conoscenza delle antiche cose. Così (per citare un solo esempio) il comune di Pola conservava nei secoli XV e XVI il dominio delle acque dalla punta di Polari che è a settentrione di Vestre nell'Adriatico fino alla punta che chiude dal lato di settentrione il Portolungo di Carnizza nel Quarnero; adonta che nell'Adriatico buona parte della terra lungo la spiaggia marittima fosse del comune di Rovigno, del comune di Valle, del comune di Dignano, tutti o liberi od affrancati; adonta che nel Quarnero fra Porto Badò e Portolungo di Carnizza fosse terra del comune di Momorano, soggetto bensì a Pola ma di sì leggera soggezione che consisteva nel mandarsi dal consiglio di Pola un governatore a Momorano. Il governo Veneto per fare sì che i comuni non dimenticassero essere il dominio delle acque regalia del principe, ne davano espressa investitura ai comuni delle lagune verso annua corrisponsione di una moneta d'oro, in segno di alto dominio, non equivalente di affitto; di che non si faccia meraviglia perchè quel governo aveva pronunciato che ogni esercizio di potere pubblico, anche quello di governo dei comuni, che era dei comuni medesimi, si riteneva dato in feudo; quindi richiamabile da parte del governo in molti casi.

I comuni dell'Istria, che avevano l'autopolitia originariamente, cioè dalla primitiva costituzione della provincia, avevano il dominio (così detto) delle acque, però in investitura naturale e tacita dal principe; i comuni affrancatisi successivamente non ebbero sempre il dominio delle acque. Il governo Veneto affrancò qualche comune dell'Istria litorale, p. e. Dignano, senza concedergli dominio d'acque; non è noto a noi che dai comuni liberi esigesse ricognizione, od avesse data esplicita investitura per diploma scritto.

Le baronie ebbero la pesca nelle acque alle loro spiagge, e questo diritto era talmente naturale e connesso alle baronie minori che lo si comprendeva nel titolo di baronia, anche senza espressa menzione; nei documenti di investita se ne faceva solitamente menzione. Però osserveremo che delle baronie minori non dicevasi

che avessero il *dominio delle acque*, ma che avessero *peschiere*; il che noi crediamo seguisse perchè col dominio si esercitavano altri poteri di buon governo oltre la pesca, che non erano dei baroni minori.

Noi pensiamo che la pesca fosse veramente per indole sua inseparabile dal dominio sia dei comuni, sia delle baronie, e che ogni alienazione parziale non fosse più che dei redditi, non del diritto a percepirli; e forse fino a che durò la vecchia legislazione, si intese così; ma da cinquant'anni a questa parte il cangiamento delle legislazioni fu sì frequente; le antiche condizioni vennero in tale nebbia ed uggia, che non è meraviglia se i pensamenti ed i giudicati variarono. Certo che non da tempi recenti soltanto, si considerò la pesca come diritto da sé che poteva conferirsi indipendentemente dal possesso di terre prossime; si considerò trasmissibile come ogni altro corpo civile di proprietà.

A quanto si estendessero nel mare le peschiere dei baroni, il dominio delle acque dei comuni, non trovammo legge scritta istriana che li fissasse; noi pensiamo che la legge rimettesse ciò alla consuetudine, ed al possesso antico; rimettesse ciò al buon parere dei giureconsulti, le di cui opinioni erano autorevoli in tempi nei quali si riteneva che il diritto fosse prodotto di dottrina, anzi che emanazione di impero. Le acque dei comuni erano poi lasciate libere ai membri del comune, e gratuitamente, verso obbligo però di provvedere le peschiere delle città e borgate a prezzi fissi e modici; e le peschiere dei comuni si appaltavano perchè cosa di diritto privato; le acque delle baronie si davano in affitto dai baroni come solevano fare di tutti i loro diritti, anche di quello di fare giustizia.

Queste condizioni durarono fino a che durò l'antico sistema, e questo sistema cessato in parte dal 1806 al 1813, fu richiamato completamente in vita per li notissimi decreti Nugent e Lattermann.

La legge austriaca oggigiorno vigente sulla pesca avrebbe dovuto cangiare la condizione legale del dominio delle acque.

La pesca fu bensì mantenuta regalia del principe, però l'esercizio di questa concesso ai capo-comuni non già in quella significazione di capo-comuni che solitamente si dà, ma in quella che fu originariamente fissata dalla legge organica, il complesso cioè di molti sotto-comuni; nell'interno del comune, ad ogni comunista è libera la pesca. La distanza venne fissata ad un miglio dalla spiaggia, ad un miglio di 75 al grado, seguendo in ciò forse meno antica pratica, di quello che il principio della portata di cannone, portata che non è costante. Con ciò avrebbero dovuto cessare tutte le investiture antiche sieno tacite dei comuni, sieno espresse dei baroni; avrebbe dovuto cessare ogni diritto di pesca che abbia avuto origine da pubblico diritto; ma la sconoscenza troppo generale delle antiche condizioni dell'Istria, e la sconoscenza dell'antico diritto provinciale; la surrogazione di principi generali tratti dalla mente alla legge positiva, lo scetticismo; dichiarazione posteriore di legge che volle rispettato ciò che era acquisito a titolo di diritto privato (e qui sta l'oscuro) fecero sì che la legge non ebbe completa esecuzione, come avviene frequentemente di leggi che vogliano introdurre ordine novello di cose, non a

tutti gradito, non da tutti compreso; ordine di cose la di cui esecuzione è per caso o necessità lasciata in gran parte ai privati, e facile a deludersi. Simili cose vedemmo colla caccia alla ristorazione del governo austriaco.

Ciò quanto al diritto; sul buon governo della pesca, registreremo in ordine di tempi le ultime leggi le quali riteniamo essere ancora in vigore, dacchè non furono derogate; e la celebratissima legge *Dandolo* del 1808 non fu emanata per l'Istria, nè estesa a questa provincia, come nel 1819 fu estesa ai circoli di Ragusa e di Cattaro; però questa legge *Dandolo* aveva vigore fino dal suo nascere per le isole del Quarnero, e riteniamo che lo avrebbe tuttora. Imperciocchè tutti sanno che le isole del Quarnero, Veglia, Cherso, e Lussino mai appartennero al *Marchesato dell'Istria*, nè vi appartengono, non conoscendo legge che abbia operato l'unione; fu fatta unione amministrativa col circolo dell'Istria; però soltanto nel 1821, poichè dal 1812 al 1821 appartennero alla Croazia civile o come si disse al circolo di Fiume; e prima di questo tempo, ed anche nel frattempo tra il 1812 ed il 1821 appartennero alla Dalmazia. Le provincie amministrative non formano corpi sociali ai quali possano applicarsi le leggi provinciali emanate prima della formazione delle provincie amministrative. Così a mo' d'esempio il distretto di Castelnuovo non appartiene al Marchesato, e come le costituzioni di questo non possono applicarsi a quello, così viceversa. La legge *Dandolo* riteniamo che sia valida per le isole del Quarnero, non comprese nel Marchesato; quindi è che oltre le leggi per questo daremo anche quella.

Le leggi pel Marchesato contengono anche massime di diritto; fra le quali noteremo che la provincia medesima, cioè il Marchesato non tollerava quelli di altre provincie alle sue spiagge.

Venezia 12 settembre 1740.

LEGGE SULLA PESCA

alle spiagge dell'Istria.

IL SERENISSIMO PRENCIPE

Fa sapere, ed è per ordine degl'illustrissimi, ed eccellentissimi signori Provveditori sopra la giustizia vecchia, ed inquisitor sopra riveri.

Commosi gli animi di Sue Eccellenze dalle lettere dell'illustrissimo podestà di Rovigno nella provincia dell'Istria in data 2 febbraio ultimo passato dirette al Magistrato di Sue Eccellenze, ed in seguito dalle divote istanze per parte della comunità di Rovigno portate alla loro giustizia con la giustificazione de' reclami, e molteplici indolenze dei pescatori Rovignesi gravemente danneggiati nelle loro acque, arti e pesche dall'intollerabile abuso dei pescatori tartananti di Chiozza, che presero anco fomento dal proclama di questo magistrato 13 febbraio 1738 concepito, ordinato, e pubblicato sopra le apparenti rimostranze, ed istanze delli rappresentanti la scuola di Sant'Andrea di Chiozza, con l'oggetto però di renderle giustizia nei termini dell'equità, non già di conferirle diritto, che non hanno, e d'animarli a praticare sopraffazioni, violenze, e rimarcabili pregiudici alli pescatori, e comunità di Rovigno, il che è contro il costante sentimento della giustizia.

Che però a rimozione dei scandali, e pericoli evidenti, che nascere potrebbero con la continuazione d'un abuso si riguardevole,

Fanno con il presente proclama a chiara intelligenza dei pescatori Chiozzotti, e della comunità di Rovigno, e di chiunque dichiarando il precedente accennato proclama 13 febbraio 1738 a confronto dei Rovignesi, e quiete comune, pubblicamente intendere, e sapere,

Che non è stata intenzione di Sue Eccellenze di conceder facoltà ai pescatori Chiozzotti di praticar pescagione nelle acque dell'Istria riservate a' pescatori delli luoghi marittimi della provincia, com'è giusto, e conveniente, ma solo di conservarle la comune libertà della pesca nelle acque del golfo Adriatico, come pure di salvarsi nei porti dell'Istria nei casi d'esservi portati dalle burrasche, non già per pescare nell'acque suddette dell'Istria con rovina della pescagione dei Rovignesi già pienamente rilevata, e provata dall'abuso de' Chiozzotti, il quale resti col presente Proclama vietato sotto tutte le pene contenute nel suddetto proclama 1738, 13 febbraio.

Il presente dovrà esser pubblicato, stampato, e trasmesso alli rettori di Chiozza, Rovigno, Parenzo, Pola ed ove occorresse, per la sua pubblicazione, ed esecuzione.

Dat. dal Magistrato eccellentissimo de' provveditori sopra la giustizia vecchia li 12 settembre 1740.

(Zuanne Dolfin proveditor ed inquisitor.

(Vettor de Mosto, terzo proveditor.

(Zuanne Tron, proveditor.

Giacomo Ceroni nod.

Addi 17 settembre 1740. Pubblicato sopra le scale di S. Marco, e di Rialto, e nelle pubbliche pescarie per Girolamo Ziani comandador pubblico.

In materia di pescagioni.

Capodistria 16 Gennaro 1747 M. V. (1748)

N O I

GIO. GABRIEL BADOER

Per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc. Podestà, e capitano di Capodistria e sua giurisdizione.

Spiccando ad evidenza, che una delle principali cause, che dà motivo alla sterile condotta del pesce alla dominante, frutto delle pescagioni nelle acque, che bagnano il litorale di questa provincia, sia l'abuso introdotto in questi ultimi anni da pescatori, ossia padroni delle barche pescareccie, o sia dagl'interessati nelle medesime di far uso di vario insolito modo di pescare, vale a dire con tratte di maglie ristrette e minute, di pesche chiamate coi ludri, d'altre denominate a molinello col grippo, d'altre di maglia di sardellere in forma di tremegada, d'altre dette di tamburar e stuzzicar, d'altre d'agoni nelle valli, e d'altre dette bragollar le granzeole: invenzioni tutte, che, o distruggono il pesce appena nato, o devastano i siti nei quali ha deposto le ova, o impaurito, lo fanno allontanare o disperdere in alto mare, riducendo in tal forma le acque di questo litorale, oltre il solito de' tempi anteriori, infecunde, siamo incaricati a

compenso del grave disordine con lettere 4 corrente del Magistrato eccellentissimo de' provveditori alla giustizia vecchia, e dell'inquisitor sopra viveri, relative a decreto dell'eccellentissimo Senato 28 dello scaduto, d'estendere, e segnare terminazione inibitiva le pesche suddette, dimodochè rimosso generalmente l'abuso, si restituisca in Provincia la pratica delle sole permesse dalle pubbliche leggi, e si raccolga quel vantaggio, che a comune beneficio n'è risultato in passato, e che si attende in progresso dall'osservanza dei seguenti capitoli.

Primo. Che a seconda della pubblica risoluta intenzione, sia, e s'intenda vietato sotto qual si sia colore, o pretesto a pescatori, padroni, o interessati nelle pesche, l'uso di pescare con tratte di maglie ristrette, come quelle, che inutilmente distruggono il pesce minuto, prima che abbia tempo di crescere.

Secondo. Che pure siano, e s'intendano inibite le pesche dette coi ludri, e le denominate a molinello col grippo, queste perchè, rasando il fondo del mare, distruggono gli ovi, quelle perchè, spaventandosi il pesce, buona parte se ne fugge, allontanandosi dalle rive dell'Istria.

Terzo. Che stessamente siano, e s'intendano inibite le pesche con maglie di sardellere in forma di tremengada, e quelle dette tamburar, e stuzzicar, solito poversi in pratica nelle valli e nei porti, queste perchè da pescatori col getto di sassi grandi sporcano li fondi, e guastano le situazioni, dove il pesce moltiplica cogli ovi, quelle perchè distruttive dei piccioli barbonzini.

Quarto. Che sotto la permessa inibizione siano, e s'intendano anco comprese le pesche di notte di agoni nelle valli, e quelle dette bragolar le granzeole, queste perchè, quando sono per gettar le ova, si uniscono insieme, e formano nel mare, come monticelli, e gettando li pescatori intorno ad essi monticelli le reti, indi dei sassi di straordinaria mole, stritolano la maggior parte di esse, e le altre, che fuggono dentro nelle reti, scemando in tal guisa la specie per la copia degli ovi, che vanno a male; quelle perchè si fa notabile il pregiudizio della pesca delle orade.

Quinto. Che il pubblico divieto reso noto con precedenti proclami, che non sia permesso a sudditi, sotto qual si voglia escogitato pretesto, lo trasporto in alieni stati del pesce in vendita, sia, e s'intenda colla presente rattivato in pena a trasgressori di lire cento di piccoli per cadauna volta, la metà applicata al denunciante, che volendo, sarà tenuto secreto, e l'altra metà ad arbitrio della carica da valersene in confidenti per scoprire le colpe, o anteriori, o posteriori degli altri.

Sesto. Che il pubblico comando reso noto, come sopra, della condotta del pesce alla dominante con oggetto, o di render provviste le pubbliche pescarie, e d'avvantaggiare insieme il pubblico erario, come soggetto a dazio, sia, e s'intenda pure rattivato sotto le pene nei precedenti proclami comminate, alle quali s'intenderanno pure soggetti tutti quelli, che contravvenissero al tenore dei capitoli sopra espressi, rispetto alle pesche.

Settimo. Che alli pescatori diretti per Venezia con pesce, venendoli usata violenza, estorsione o stancheggio, prima di giungere al palo, ne sia da loro, o in no-

me loro fatto ricorso all'ufficio dell'inquisitorato sopra viveri, anco con denuncia secreta, colla sicurezza di conseguire gli effetti di giustizia, non solo col risarcimento dei danni, che per avventura avessero risentito, ma col castigo ancora di qualunque, che si facesse autore di procedure consimili contrarie alla pubblica intenzione.

Ottavo. E perchè l'estesa della presente tende a restituire, almeno col beneficio del tempo, le pesche nella primiera affluenza, troviamo opportuno di chiamare responsabile dei trasgressi anco li gastaldi delle scuole di S. Nicolò dei marinari, di S. Andrea e di S. Pietro dei pescatori, e altresì li capi delle rispettive comunità pro tempore, in particolare quella di Rovigno, incombenza dei quali sarà di tener in suggestione li contumaci, e d'invigilare, che il prescritto riporti quell'obbedienza, che è del pubblico risoluto volere.

A liquidazione dei contraffattori dei premessi otto capitoli, dal magistrato eccellentissimo suddetto e da questa carica ancora saranno ricevute denunce segrete. Il denunciante volendo, sarà tenuto secreto, e rilevati col di lui mezzo li colpevoli, conseguirà dei beni di cadauno dei rei ducati 25 per cadauna volta. E per non lasciar intentato mezzo, fermo e costante essendo il pubblico sentimento di levare la radice al male, sarà tenuto aperto processo d'inquisizione.

Approvata che sia la presente dall'autorità sovrana dell'eccellentissimo Senato, sia pubblicata, ed affissa ove ricercasse il bisogno per la sua inviolabile esecuzione, in quorum fidem etc.

(Z. Gabriel Badoer podestà e capitano.)

Il cancellier pretorio.

Approvata con decreto dell'eccellentissimo Senato del dì 10 febbraio 1747.

TERMINAZIONE

Dell'illustrissimo ed eccellentissimo signor

L O R E N Z O P A R U T A

Per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc. podestà, e capitano di Capodistria e sua giurisdizione.

A regola della pescagione nell'acque e mare di questa provincia.

Approvata dall'eccellentissimo Senato con suo decreto 15 settembre 1757.

Versando questa carica con studiosa applicazione sopra tutti quei validi mezzi, che possono unirsi a migliorare la pubblica e privata condizione, trova nell'uso più attento delle sue meditazioni, che il motivo primario, per cui con quasi universale amarezza e desolazione si è minorata da qualcheduno di molto in questi luoghi la pescagione d'ogni specie di pesce tanto grosso che minuto, deriva dall'arbitraria licenza di molte tartane chiozzotte e buranelle, le quali cercando di conciliare unicamente ai riguardi del loro interesse, servendosi nell'esercizio di detto mestiere di certe violentissime reti, usando anco nella stagione in cui il pesce è immaturo, s'avvicinano a queste rive, non solo prendendo lo stesso con danno universale, ma con la violenza delle reti me-

desime, e col metodo della detta pesca radendo perfino nel fondo, arrivano a sradicare e distruggere anco le nascenti ova, lo che porta la conseguenza, che parimenti la specie delle sardelle s'è minorata, con detrimento sensibile non solo di tanti poveri pescatori di questa città e provincia, che languiscono nella miseria, ma con degrado osservabile ancora del pubblico dazio della pescaria di questo luogo, che per non ritrovarsi più abboccatore in vista alla presente sua decadenza, corre per serenissima signoria, e di quell'altro parimenti, ch'è intitolato del pesce salato, che venirebbe abbondevolmente introdotto nella dominante.

Volendo però l'illustrissimo, ed eccellentissimo sig. Lorenzo Paruta per la Serenissima Repubblica di Venezia ecc. podestà e capitano di Capodistria, e sua giurisdizione impedire e rimuovere con rigorosa e risoluta mano un abuso di tanta desolazione, e che fu appunto la causa motrice delle miserie di questi abitanti, e delli discepi pure della pubblica cassa, e prevì li di lui applicatissimi studi, contribuiti nel vitale di questo argomento, e trattandosi di conciliare all'ubertà d'un prodotto, che somministra la sussistenza alla maggior parte di queste popolazioni, ed al comodo vivere anco delle benestanti famiglie, per tutto ciò ha S. E. illustrissima coll'autorità della carica decretando terminato quanto segue:

Che nell'avvenire alle suddette tartane, tanto provenienti dalla città di Chiozza, che da ogni altro luogo, non sia più lecito sotto qualsivoglia color, o pretesto di portarsi a pescare nell'acque di questa provincia, nè avvicinarsi ai littorali della medesima, esercitando dell'arbitraria introdotta pescagione, ma debbano restarsene rispettivamente lontane dalli stessi, pescando nella conveniente distanza, e fuori dell'acque dell'Istria in conformità di quanto praticavano prima dell'indicata arbitraria introduzione, in pena a cadaun inobbediente non solo della perdita della barca, e delle reti, che resteranno incendiate, ma inoltre di bando, prigion, corda e galera, a misura sempre della trasgressione e dell'arbitrio; al qual effetto sarà sempre tenuto processo aperto d'inquisizione in questa cancelleria pretoria, dove saranno anche ricevute denunce segrete, e volendo li denunzianti saranno tenuti segreti, e per scoprire le delinquenze sarà dalla carica spedito in giro un legno armato per il fermo delle tartane e delli trasgressori.

E perchè riportar debba la presente la sua esecuzione sarà rassegnata alla provvidenza e maturità dell'eccellentissimo Senato per la sua approvazione, indi stampata, pubblicata, diffusa, e trasmessa al reggimento eccellentissimo di Chiozza, ed ovunque occorresse onde il suo contenuto si renda palese. In quorum etc.

Capodistria li 18 febbraio 1756 M. V. (1757)

(LORENZO PARUTA podestà e cap. G. D.)

Francesco Bonaldi canc. di S. E.

15 aprile 1808.

LEGGE DANDOLO

Sulla pesca nel litorale Dalmaza.

IL PROVVEDITOR GENERALE DELLA DALMAZIA.

Considerando che per la mancanza di providi re-

golamenti, la pesca, naturale sorgente di ricchezza per la Dalmazia, è giunta ad estrema decadenza, con danno gravissimo della provincia = che non basta l'aver abolito i decreti e le consuetudini, che per lo passato inceppavano ed opprimevano la pesca, ma che conviene inoltre assicurarne per l'avvenire i progressivi utili risultati, col-l'impedire ogni abuso e indisciplinazione = Visto la determinazione 16 dec. 1807 che rende libera la pesca, ed esente da ogni dazio il pesce fresco = determina =

Tit. I. Art. 1. La pesca delle sardelle colle tratte estive è lecita solamente nei 4 scuri di luna, chiamati scuri estivi, ossia scuri principali, e sono quelli di maggio, giugno, luglio ed agosto. Il primo scuro di maggio è quello che succede al plenilunio il più vicino al primo giorno di maggio, quando anche cadesse ai 28 d'aprile. Gli altri tre scuri vengono di seguito. Quello di agosto finisce talvolta in settembre. 3. La pesca della tratta comincia la quarta notte dopo il plenilunio e termina nel primo quarto della luna, con che si eserciti unicamente per il corso di 20 notti in ciascun scuro. 4. Nei momenti nei quali splende la luna entro le 20 notti contemplate dall'articolo 3. è vietato l'accendere il lume solito nell'atto della pesca. 5. Ciascuna tratta tiene una sola cratella sopra di cui si accende il lume. 6. Il proprietario o direttore della tratta si reca ad esercitare la pesca in ciascun scuro, fornito dall'anziano della rispettiva comune di un viglietto che colle norme degli art. 2. e 3. indichi in qual notte incominci il diritto alla pesca, ed in qual notte termini. L'anziano tiene registro dei viglietti che rilascia. 7. Al compimento delle 20 notti, il proprietario o direttore della tratta si rassegna all'anziano, e gli dimostra il ritorno della tratta al così detto *disarmo*. L'anziano al margine del registro di cui parla l'art. 6., fa annotazione del giorno in cui la tratta ebbe a rassegnarsi. 8. Il proprietario o direttore della tratta impedito dalla forza del mare o altra irresistibile causa di rassegnarsi in termine all'anziano, giustifica nelle debite forme presso l'anziano medesimo il sofferto contrattempo. L'anziano fa parimenti l'annotazione della giustificazione adottasi. 9. Li rispettivi delegati, o vicedelegati di governo di tratto in tratto avocano a sé il registro degli anziani per le opportune ispezioni.

Tit. II. 10. La pesca dei sgombri, lanzarde e suri è permessa non solo nei quattro scuri principali contemplati all'art. 1., ma in appresso nei due scuri di aprile ed ottobre detti scuri venturini. 11. Sono comuni a questo titolo gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Tit. III. 12. Ove vengono predate le sardelline (ossiano piccole sardelle che vengono insalate senza farne la numerazione), come è specialmente nelle peschiere esistenti in alcune località dei cantoni di Macarsca, Spalato e Trau, è accordato l'uso della pesca di dette sardelline dal mese di marzo inclusive al mese di ottobre inclusive. 13. Anche a questo titolo sono comuni gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Tit. IV. 14. La pesca colle voighe o così dette reti sardellare, è generalmente proibita, salva l'eccezione contenuta nel seguente articolo: 15. Ha luogo in favore nella terra di Comisa nell'isola di Lissa l'esercizio della pesca con delle voighe intorno agli scogli di S. Andrea e Pelagosa, ed in favore degli abitanti della terra di

e per altezza massima 300 macchie. Durante gli anni 1808, 1809 e 1810, è tollerata nelle voighe oggidì sussistenti l'altezza attuale, purchè non ecceda le 400 macchie. — 17. Sono comuni al presente Tit. gli art. 1. 2. — 18. Il padrone della voiga parte il terzo giorno dopo il plenilunio onde praticare la pesca, e la esercita per 20 notti, come all'art. 3. È parimenti soggetto alla disciplina degli art. 6, 7, 8. — 19. L'anziano gli rilascia il biglietto giusta l'art. 7 allorchè riconosce essere la voiga corrispondente alle prescrizioni degli art. 16, 20. Il padrone della voiga la cala in mare a notte ben oscurata, nè mai la usa a luna splendente. — 21. Nello stendere la Lissa intorno lo scoglio Cazza. — Il proprietario della voiga adopera al più otto pezzi di rete chiamati spadoni. Ciascun di questi ha per la lunghezza massima 18 passi rete tira una linea dal golfo verso un punto dello scoglio o da una punta dello scoglio verso il golfo, e mai la stende lungo lo scoglio. — 22. L'anziano incarica quello dei padroni di voiga che a lui sembra più opportuno, della responsabilità di far osservare nel rispettivo scoglio l'ordine della pesca e di riferirne ad esso anziano le inconvenienze per avventura emerse.

Tit. V. 23. Hanno luogo i broschetti chiamati principali che stabiliscono le consuete generali norme: hanno pure luogo i soliti broschetti subalterni. 24. Non vengono comprese nel broschetto principale le tratte inabili o deficienti dell'ordinario corredo di barche: parimenti non vi sono comprese quelle che il proprietario non volesse armare, e cioè far agire nella pesca sebbene sieno abili e correate. — 25. Hanno parte nel broschetto medesimo unicamente quelle tratte che sino il giorno 25 aprile sono state notificate a tale effetto. La notifica si fa nella cancellaria della comune ove si stabilisce esso broschetto principale. — 26. Contemporaneamente ed in pari modo li padroni delle tratte notificano, e stabiliscono le così dette conserbe, cioè le società che tra essi vengono convenute per il più utile e regolare andamento della pesca. — 27. Il primo broschetto principale si verifica in ciascun anno nel giorno del plenilunio più vicino al primo giorno di maggio. — 28. La fissazione ossia getto di ogni broschetto principale viene fatta dinanzi il rispettivo delegato o vice delegato di governo, che ne fa stendere processo verbale, e concederne copia ai ricercatori. — 29. I broschetti subalterni vengono fissati presso l'anziano delle comuni: egli pure ne stende il relativo processo verbale, di cui accorda copia.

Tit. VI. 30. Quelle tratte chiamate invernali, che hanno il sacco con occhi minutissimi, non esercitano la pesca delle maride dal 1. agosto sino li 31 ottobre. — 31. Le tratte invernali di qualunque sorta non pescano durante l'oscuro della luna, ma nei crepuscoli della sera, negli albori della mattina e col chiarore della luna.

Tit. VII. 32. Ove si pratica la pesca delle anguigole col lume e colle voghe grandi, questa si esercita negli scuri di novembre, dicembre, gennaio, però con tempo placido ed allorchè non splende la luna. — 33. La pesca dei gavoni colle reti piccole dette gavonere, è praticata in tutti i tempi dell'anno, però di giorno, o nei crepuscoli della sera, o nell'albeggiare della mattina e col chiarore della luna, nè già coll'uso del lume, con strepiti, e con getto di pietre.

Tit. VIII. 34. Nell'atto in cui si esercita la pesca delle sardelle è proibito: 1.^o l'accendere fuochi nelle punte. 2.^o lo stendere le vele nelle punte delle poste; con calare le vele dietro li così detti luminadori ossia raccoglitori del pesce col lume. 3.^o il fare strepito con remi, sassi o altrimenti. - 35. È proibito in qualunque tempo il gettare sassi o calce nelle valli. - 36. Nelle porte ossia valli da pesca di sardelle è proibito l'uso delle fronzate col mortaio detto *pobuk* dal 1.^o marzo all'ultimo di ottobre. - 37. Nelle valli o seni che non sono poste da sardelle è permesso in ogni tempo l'uso delle fronzate, però col solo raggio di mediocre grandezza, adattato ad un'asta di 2 passi. - 38. La pesca detta zapassi, che si pratica con copioso getto di pietre, è impedita in qualunque valle o seno dal 1. marzo all'ultimo di ottobre. - 39. L'uso delle trammate ossia spaventi è impedito nelle poste da sardelle dal 1. marzo all'ultimo di ottobre. - 40. È proibito l'uso delle reti pampanizza ossia prostizze, di straordinaria altezza e lunghezza, salvo l'uso di dette reti allorchè la loro altezza non ecceda 100 macchie e la loro lunghezza non ecceda 40 passi. - 41. Tali reti stanti nella condizione dell'altezza e lunghezza come sopra annuita e che servono a predare sgombri, lanzarde, suri, occhiate ed altri pesci, vengono usate, senza però praticare strepiti nei seni ed intorno le punte, nei mesi di primavera e di estate, e senza disturbare in alcun modo la pesca delle sardelle nelle poste. Le reti medesime adoperano il raggio adattato all'asta di 2 passi. - 42. Nelle poste di sardelle ed intorno le secche vicine ad esse è impedita la pesca dei coralli, libero essendo il praticarla intorno gli scogli ove non è esercitata la pesca delle sardelle, e nelle secche lontane alcune miglia dalle situazioni di pesca da sardelle.

Tit. IX. 43. Chi per la prima volta contravviene alle disposizioni del presente Reg. è condannato alla pena del carcere non minore di giorni 8, nè maggiore di 2 mesi, ovvero ad una multa pecuniaria non minore di l. 40 nè maggiore di l. 300 devolvibile a beneficio della comune. - 44. Chi è recidivo nella contravvenzione è soggetto ad una pena doppia di quella stabilita nell'art. precedente. - 45. Chi contravviene per la terza volta, può essere ritenuto in carcere per 6 mesi e non meno di 3. - 46. È ritenuto in carcere per 3 mesi il proprietario o direttore di voiga che anco la prima volta pratica la pesca fuori dei limiti prefiniti coll'art. 15. La pena è sempre duplicata ogni volta che manca. - 47. Il delegato o vice-delegato rispettivo conosce e giudica, salvo alla parte che si professasse aggravata, il ricorrere senza che però il ricorso porti sospensione. - 48. Si tratta l'argomento colla norma delle trasgressioni politiche e colla maggiore semplicità. - 49. Il delegato o vice-delegato procede tanto ad istanza di parte, come ex officio, inerendo anco alle risultanze che gli offre l'ispezione prescritta all'art. 9. - 50. Allorchè il fatto reo porta danni civili, è riservato alla parte lesa il competente diritto di rifusione, che viene contestato dinanzi le autorità giudiziarie. — *Disposizioni generali.* 51. Le tratte di sardelle dell'Isola della Brazza esercitano la pesca nelle poste dell'isola di Lesina e di Lissa promiscuamente ai Lesignani e Brazzani. - 52. È quindi comune ad esse tratte della Brazza il titolo V del pres. Regol. - 53. Sono autorizzati per una pari giustizia i proprie-

teri di tratte da sardelle delle isole di Lesina e Lissa a praticare la pesca promiscuamente ai Brazzani nelle acque della Brazza. - 54. Il broschetto principale per la pesca che viene esercitata nelle acque di Lesina e Lissa dalle tratte Lesignane, Lissane e Brazzane continua ad essere stabilito e gettato nella città di Lesina. - 55. Con separata provvidenza viene apposto l'opportuno riparo all'abuso che ha luogo specialmente nel taglio dei pini, il di cui legno e cortecchia interessano essenzialmente la pesca. - 56. Ove ha luogo la pesca del tonno, le tratte da sardelle ed ogni'altra pesca a lume, debbono tenersi a 200 passi di distanza per lo meno. - 57. Il presente regolamento avrà la sua esecuzione dal giorno della rispettiva pubblicazione. - 58. I delegati, i vice-delegati e gli anziani delle comuni sono in particolar modo incaricati della di lui osservanza. Zara 15 Aprile 1808.

In seguito a D. della Cam. Aul. 27 sett. 1819 n.^o 41111-1047, pubbl. Gov. di Zara dei 19 ottob. 1819 n.^o 20628-2907 venne attivato il soprascritto regolamento nei circoli di Ragusa e Cattaro.

Aggiungeremo a queste leggi, l'unica che ci capitò sott'occhio del governo napoleonico nella quale si fa menzione delle peschiere istriane, per le quali fu conservata l'esazione di annua corrisponsione.

N A P O L E O N E I.

Per la grazia di Dio e per le costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d'Italia:

In conformità dell'art. 51 del nostro decreto del giorno d'oggi relativo alle contribuzioni del regno per il 1807;

Sopra rapporto del ministro delle finanze,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I sali si venderanno nell'Istria al prezzo di dieci centesimi (soldi tre, denari nove di Venezia) per ogni libbra di once dodici, peso di Milano.

2. Oltre il registro, le ipoteche, il bollo della carta, il prezzo de' tabacchi, de' nitri e polveri, saranno comuni all'Istria la tassa personale e il contributo delle professioni, arti e commercio prescritti per gli altri dipartimenti del regno.

3. Saranno altresì poste in attività nell'Istria per il primo d'aprile 1807 le leggi del regno sui dazi di consumo.

4. I decreti nostri per la proibizione dell'introduzione delle merci inglesi, saranno pure eseguiti nell'Istria. Nel resto il reggime delle dogane sarà regolato nell'Istria come segue.

5. Tutte le merci che s'introducono nell'Istria dall'estero, pagheranno a titolo di dazio il quattro per cento del loro valore. Quelle che vi s'introducono provenienti direttamente dagli altri dipartimenti del regno sui bastimenti nazionali con documenti giustificanti la loro precedenza, non pagheranno che l'uno per cento.

6. Le materie prime che inservono alle manifatture del paese non pagheranno alla introduzione che un dazio di segno. Il principe vice-re fisserà gli articoli che dovranno riputarsi compresi in questa disposizione, e il dazio rispettivo.

7. Le derrate e merci nate o manifatturate nell'Istria saranno, sortendo dall'Istria, sottoposte a un dazio del due per cento del loro valore

Detto dazio sarà restituito quando dette merci e derrate siano importate direttamente negli altri dipartimenti del regno su bastimenti nazionali con documenti giustificanti la loro procedenza come all'art. 5.

8. Per l'esportazione del pesce dall'Istria non si pagherà verun dazio.

9. La legna e il carbon fossile non potranno esportarsi dall'Istria per l'estero senza uno speciale decreto del governo. Saranno pure regolati con ispeziale decreto i dazi de' transiti

10. Ritenute le premesse disposizioni, cesserà col primo d'aprile 1807 l'esazione dei dazi detti *Camerati*, la nuova imposta dei sali, la limitazione sul prodotto del settimo dei sali, il dazio beccarie, lingue bovine, vino a spina, dazio frutti e generalmente tutti i dazi, diritti di licenze e prestazione, cadenti direttamente o indirettamente sugli articoli di consumazione, e sulle importazioni ed esportazioni fra comune e comune del dipartimento, sia che si esigano per conto regio, sia per conto dei comuni, e privati per qualunque titolo.

11. Cesseranno pure di aver luogo le prestazioni gratuite di opere e trasporti, il dazio sulle cave delle pietre e decime minerali, e le proibizioni di vendere i propri generi in epoche determinate.

12. Non sono compresi nelle disposizioni dei due precedenti articoli le annualità in danaro o in generi che si esigono sui fondi di terra, e per la concessione di pascoli e peschiere.

13. Le annualità però che si pagano in generi come le decime, primizie e simili, qualunque sia il possessore di simili diritti, saranno convertite in un'annualità in danaro. Il modo d'esecuzione sarà prescritto con un regolamento speciale.

14. Il gran giudice, ministro della giustizia, il ministro per il culto, e il ministro delle finanze del nostro regno d'Italia sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato dal nostro quartier generale-imperiale di Varsavia questo dì 12 gennaio 1807.

N A P O L E O N E.

Per l'Imperatore e re;

Il Ministro segretario di Stato,

A. ALDINI.

Anche Trieste non mancò di leggi sull'esercizio della pesca; abbiamo veduto qualche editto a stampa del governatore Zinzendorf, ma negli ultimi anni del secolo passato cedendo la pesca agli effetti dei tempi, vi è tale incertezza tra il permettere la pesca con reti a fondo, ed il proibirla, ed il lasciare libera la pesca a tutti, che superfluo sarebbe il far menzione della pesca, un dì tanto proficua e seminario di marinari.

NOI CARLO DEL SACR. ROM. IMP. CONTE E SIGNORE
de Zinzendorf e Pottendorf, commendatore dell'insigne ordine teutonico, ciambellano, consigliere intimo attuale di stato d' ambe LL. II. RR. A. MM. governatore, capitano civile e comandante militare delle città e porto-franco di Trieste ecc. ecc.

Col tenore delle presenti notificiamo a tutti, qualunque S. I. R. A. M. sempre intenta a procurare agli abitanti di questa città, e porto-franco ogni possibile abbondanza, e buon prezzo delle vettovaglie, conforme chiaramente si scorge dalle provvide disposizioni a tale oggetto date negli anni recentemente passati, con concedere a cadauno una illimitata libertà di vendere pane, carne, e di pescare in questo seno di mare, e bramosa di sempre più facilitare ogni ramo di commercio di questa piazza, avendo riconosciuto, che lo statuario dazio del peso e misura delle biade e farina, volgarmente detto *dazio della pesa* non solo debba necessariamente contribuire a rendere più caro il prezzo del pane, primo, e quasi necessario nutrimento degl' uomini, interessante ugualmente ogni classe di persone, ma ancora riuscire di non indifferente aggravio per il commercio dei grani, sia si quindi compiaciuta l'altefatta M. S. di abrogare colla clementissima sovrana risoluzione segnata 28 maggio p. p. la rubrica V. del lib. IV delli statuti di questa città, cassando colla medema, ed intieramente abolendo dal primo dell'anno 1780 in poi il *dazio civico del peso*, e *misura della biada e farina*, di maniera che, cominciando dal suindicato giorno debba essere esente da qualunque dazio qualsivoglia partita di grano o farina comprata, o venduta su questa piazza.

Affine poi d'indennizzare questa città della perdita, che risentire deve per l'abolizione del dazio suddetto. ha giudicato a proposito S. I. R. A. M. di sostituirgli un'imposizione sopra un oggetto meno necessario, e piuttosto voluttuoso cioè l'acquavite, la birra ed i rosogli, che si vendono *alla minuta* statuendo sopra di questi un nuovo dazio simile al dazio dell'*educilio*, volgarmente detto il *gran dazio del vino*, quale clementissima sovrana provvidenza servirà a cadauno di notizia, e direzione.

CARLO, CONTE DE ZINZENDORF.

Ad mandatum excell. D. D. comitis urbis, et portus gubernatoris.

TRIESTE il dì 4 giugno 1779.

Wassermann.

Procedure prescritte dal Governo d'Istria nell'attilazione amministrativa.

Nonostante che questo governo abbia con riflesso di provvidenza ordinato che in cadauno dei dipartimenti provinciali abbiassi dalle autorità costituite a pubblicarsi un avviso ai sudditi, che per qualunque ricorrenza, che loro fosse necessaria verso questo governo, dovessero presentare ai rispettivi dipartimenti modestimi le loro suppliche ed istanze, per esser poi accompagnate con le consultive informazioni, e buon parere relativo all'argomento cui si trattasse, non conosce però che abbia ri-

portato nessun effetto il pubblico comando, giacchè giornaliere sono le suppliche ed istanze che dai sudditi vengono presentate, senza l'appoggio delle superiorità locali, da cui dipendono.

Volendosi pertanto che quest'ordine preliminare ai metodi permanenti che saranno in seguito prescritti, s'incammini, e sussista con effetto, rinnoverà perciò esso tribunale la pubblicazione di un consimile editto, nel quale di più vi dovrà esser dichiarato, che chiunque non volesse prestar cieca obbedienza al pubblico comando, non gli saranno accettate in nessun modo suppliche o istanze, se non deriveranno a questo governo accompagnate dalle rispettive superiorità locali, con il proprio consultivo buon parere.

Ben inteso essendo, che le autorità pubbliche costituite, non possano per qualsivoglia pretesto recedere sotto sua propria grave responsabilità di accettare ogni e qualunque supplica, e di avanzare alla superiorità politica provinciale le ricorrenze dei sudditi in originale con una ben dettagliata consultiva informazione, sopra gli oggetti tutti della petizione, o del reclamo, e che abbiano da dare alle parti, qualora lo richiedessero un certificato sopra la seguita presentazione; si vuole ancora, che nelle altre occasioni, cui esso tribunale fosse nel caso di avanzare a questo governo atti od istanza delle parti, abbia ne' suoi rapporti a ragionare sulla sostanza degli atti stessi, i quali ad altro non serviranno, che di semplici documenti comprovanti l'asserto delli rapporti medesimi.

Osserverà finalmente ogni altra prescrizione, da molti ora mai . . . e la norma tanto nell'interno, quanto nell'esterno del formulare prescrittogli con l'antier decreto 5 dicembre 1797, perchè il tutto proceda col dovuto metodo, e con l'ordine della precisione.

Capo d'Istria, 26 agosto 1798.

F. F. di Roth.

Anagrafi di Trieste.

Secondo elementi pubblicati dalla i. r. Contabilità provinciale e di stato nel foglio ufficiale del governo N. 204 il numero del popolo entro il comune di Trieste è come segue in quest'anno 1849:

Città	uomini	26,524
	donne	29,065
	Totale	55,589
Nella Campagna	uomini	13,246
	donne	13,345
	Totale	26,591
	In tutto il comune	82,180
	Fra questi vi sono esteri	2,882

Sulle miniere d'oro della Dalmazia.

Al Sig.

Le osservazioni che mi fate sull'oro dalmatico menzionato da Plinio, non mi paiono adatte alle miniere d'oro di cui parla l'iscrizione salnitana. Plinio racconta che a' tempi di Nerone si trovò oro in Dalmazia, sulla superficie del terreno, cioè a pochissima profondità, in tale quantità da fondersene ogni giorno cinquanta libbre. Siccome presso Aquileia (cioè nella Carintia) era avvenuto di simile, anzi si era trovato tanto oro da farne ribassare il prezzo in Italia, e siccome questo rinvenimento d'oro alla superficie dura breve tempo come è naturale, e come avvenne di Aquileja; così penso che sia avvenuto di Dalmazia, per cui non credo potersi applicare a tale oro rinvenuto alla superficie, il nome di miniere, di *Aurariae*. — Ma potrebbe ben essere altrimenti; il carattere della lapida, ed altre scoperte accidentali potrebbero risolvere le dubbiezze.

Riempitura.

Nella chiesa maggiore del Castello di Momarano vi ha leggenda che ricorda opera architettonica alzata, il titolo, il nome e cognome del governatore di quel Castello.

AN. D. M CCCC XXXI. IN DIE DECI
MO SETEMBRI IN TEMPORE D.
P. MATHAEI PLEBANO MOMA
RANI ET IN TEMPORE NOBILE
L. D. LVTAREGI DIONATAXI DE
POLA, CAPITANII MOMARANI

È in carattere detto gotico rotondo.

Errata-corrige. Nel num. 39-40, nell'art. *Alcuni cenni sopra Sant' Eufemia ecc.*, si corregga:

alla pag. 4 col. 2. lin. 20 invece di 1783 — 1782

" 5 " 1 " 15 dopo *si spande* si aggiunga *sopra*

" " " " 41 invece di *con* leggasi *don*.

Facciansi anche le seguenti aggiunte e correzioni posteriori dell'autore:

alla pag. 1., col. 2., lin. 41 dopo *estadio*, si aggiunga *estatico*,

" 3 " 1 " 33 invece di *VP* leggasi *EST*,

" " " 2 " 50 dopo *discepoli*, si aggiunga *pregievoli* pitture.

" 4 " " " 59 dopo *torriani* si aggiunga e *doppiamente verso aquilone da un porto all'altro*,

" 5 " 1 " 16 dopo *S. Pietro*, si aggiunga *dalla chiesetta di quell'apostolo ora diroccata*,

" 6 " 2 " 33 dopo *ristaurata* si aggiunga *nel 1650 circa*.